



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

Presso la Corte di Appello di Salerno

Contratto tra la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Salerno e l'ing. Ostilio Paolo Porto per il servizio di sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti, in adempimento degli obblighi previsti dai decreti legislativi 230/95, 241/00 e 257/01.

Prot. n. 243/I/2020

del 30 GIU 2020

CIG.: ZE32D7DB9E

premesso

- che, nel Palazzo di Giustizia di Salerno, nell'aula bunker sita in località Fuorni di Salerno e nella Nuova Cittadella Giudiziaria di Salerno sono installate apparecchiature a RX per la verifica dei pacchi e dei bagagli e che la detenzione di tali apparecchiature (rilevatori ionici e dispositivi a RX), comporta, ai sensi dell'art. 77 del decreto legislativo n. 230/95, la nomina di un "esperto qualificato";
- che, il "datore di lavoro", ai sensi dell'art. 61 del precitato decreto, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, deve attuare le cautele di protezione e sicurezza previste dalla normativa ed assicurare la sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti avvalendosi di un "esperto qualificato";
- che, il precedente contratto stipulato da questa Procura Generale è scaduto il 31 dicembre 2019;
- che, i contratti in materia di radioprotezione sono obbligatori ai sensi dei decreti legislativi 230/95, 241/00 e 257/01;

- che, con atto prot. n. 243/I/2020 del 30/06/2020, quest'Ufficio ha disposto di affidare il servizio di radioprotezione per gli impianti radiogeni installati in questa sede giudiziaria all'ing. Porto Ostilio Paolo, al costo di € 500,00 oltre iva e contributi come per legge, così come da preventivo dallo stesso inviato;
- che per l'espletamento di tutte le attività necessarie al compimento della procedura, è stato nominato, quale responsabile del procedimento, il dott. Carmine Scarpelli;
- che l'ing. Ostilio Paolo Porto è abilitato a svolgere tutte le funzioni di "responsabile della sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti", ai sensi dell'art. 77 del D. lgs. 230/95, ed è regolarmente iscritto nell'elenco del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, quale esperto qualificato di secondo grado, al n. 1603;
- che l'ing. Ostilio Paolo Porto, ai fini del presente atto, ha dichiarato che;
 1. non sussistono a suo carico cause di incompatibilità e/o comunque ostative a ricoprire l'incarico di esperto qualificato;
 2. che non sussistono a suo carico provvedimenti di condanna penale né carichi pendenti;
 3. che non vi sono cause ostative di cui alla legge 31/05/1965 n. 57 e succ. mod. e/o integrazioni;
 4. che è dipendente della Pubblica Amministrazione con autorizzazione all'esercizio della libera professione;

tanto premesso

tra

l'ing. Ostilio Paolo Porto nato ad Avellino l'8/08/1958, domiciliato in Salerno in via Camillo Sorgente n. 98, cod. fisc.; PRT SLP 58M08 A509H – Part. I.V.A. 03029200650

e

la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Salerno, avente sede in Salerno al corso Garibaldi – Palazzo di Giustizia – Cod. Fisc. 80027340654, rappresentata nel presente atto dal Procuratore Generale, Leonida Primicerio che per effetto del D.M. 18/11/86 è stato individuato quale "datore di lavoro"

SI CONVIENE E SISTIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto

Articolo 2

L'ing. Ostilio Paolo Porto assume la responsabilità dell'incarico e si impegna a fornire, ai sensi della vigente normativa, le prestazioni che il decreto legislativo 230/95 affida all'esperto qualificato in materia di radiazioni ionizzanti ed in particolare:

- consulenza in radioprotezione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, alle nove sorgenti radiogene esistenti:
 - I. n.1 apparecchio radiografico antisabotaggio, marca Gilardoni Modello ME 640, – matricola n. 022465008 - installato al piano terra, ingresso **corso V. Emanuele del Palazzo di Giustizia di Salerno.**
 - II. n.1 apparecchio radiografico antisabotaggio, marca Gilardoni Modello ME 640, – matricola n. 029885001 - installato al piano terra, ingresso **corso Garibaldi del Palazzo di Giustizia di Salerno.**
 - III. n. 4 apparecchiatura a RX per la verifica dei pacchi e dei bagagli MARCA ASTROPHYSICS INC. MODEL XIS 6040 (matricole nn. ASTOA160SM1506, ASTOA160SM1507, ASTOA160SM3030, ASTOA160SM3027) installate **presso la Nuova Cittadella Giudiziaria di Salerno.**
 - IV. n.3 apparecchiatura a RX per la verifica dei pacchi e dei bagagli tipo RAPISCAN SECURITY PRODUCTS (matricole nn. 993374, 993375 e 993376) installate **presso l'aula bunker sita in località Fuorni.**
- Misurazioni e controlli con l'uso di strumentazione propria, adeguata al tipo ed alla qualità della radiazione, regolarmente tarata;
- Aggiornamento del registro delle valutazioni delle irradiazioni di cui all'art. 81 comma 1 lett. a), b) e c) del D.lgs. 230/95, tenuto ai sensi dell'art. 81 comma 6 D.lgs. 230/95 e conforme all'allegato XI comma 4-5 del D.lgs. 241/00, con l'anagrafe e le caratteristiche delle fonti radiogene, i verbali delle verifiche semestrali, etc.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 80 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 230/95, la frequenza di valutazioni, nell'ambito delle attività di ROENTGENDIAGNOSTICA antisabotaggio, presso le sale controllo bagagli del Palazzo di Giustizia di Salerno, della Cittadella Giudiziaria e dell'aula bunker sita in Salerno – località fuorni – viene fissata come segue:

controllo dell'efficacia dei dispositivi e delle tecniche di radioprotezione :

Art. 3 – comma e) D.M. 13/7/1990 n. 449 – in ottemperanza all'art. 73 - comma 1 – punto 3 – D. Lgs. 230/95: **SEMESTRALE (luglio 2020 – dicembre 2020)**

Valutazione delle esposizioni e delle contaminazioni dei luoghi in cui sussiste il rischio di radiazioni:

Art. 3 – comma f) D.M. 13/7/1993 n. 449 – in ottemperanza all'art. 79 - comma 1 – punto 3 – D. Lgs. 230/95: **SEMESTRALE (luglio 2020 – dicembre 2020)**

Verifica delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti protezionistici di misurazione e della correttezza del loro impiego:

Art. 3 – comma g) D.M. 13/7/1990 n. 449 – in ottemperanza all'art. 79 - comma 1 – punto 4 – D. Lgs. 230/95: **SEMESTRALE (luglio 2020 – dicembre 2020)**

Articolo 3

L'ing Ostilio Paolo Porto:

- dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio o di danni eventualmente arrecati alle persone o cose dell'Amministrazione, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto;
- si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso eventuali propri dipendenti o collaboratori, in base alle disposizioni legislative o regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;
- assume tutti gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e/o integrazioni.

Articolo 4

L'ing. Ostilio Paolo Porto, in qualità di "responsabile della sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti", si impegna personalmente e per i propri dipendenti o collaboratori, a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, a non divulgarli né ad utilizzarli in qualsiasi modo. L'inosservanza dell'obbligo di riservatezza comporterà la risoluzione di diritto del contratto, la denuncia penale a carico dei responsabili, nonché il pagamento all'amministrazione di una somma pari al trenta per cento dell'importo della prestazione al netto dell'I.V.A., salvo ulteriori danni, ai sensi dell'art. 1382 C.C.

Con riferimento al codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/03), i dati forniti saranno trattati unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Articolo 5

All'ing. Ostilio Paolo Porto, per tutte le prestazioni indicate nell'articolo 2 del presente contratto, sarà corrisposto, un compenso forfettario di Euro 495,00 (Quattrocentonovantacinque/00), al netto del miglioramento del prezzo di aggiudicazione dell'1%, accettato dal professionista, in luogo della presentazione di idonea cauzione fideiussoria richiesta dalla legge.

Saranno inoltre corrisposte l'eventuale contributo previdenziale ed IVA come stabilito dalla legge.

I corrispettivi verranno pagati, in un'unica rata, entro 60 gg dall'emissione della fattura.

Nel caso nuove fonti radiogene installate, verrà corrisposto all'ing. Porto, un compenso pari a 70 euro oltre IVA e contributi come per legge, per ogni apparecchio oltre due di eventuale futura installazione.

Tale compenso comprende tutte quelle attività previste dalla legislazione vigente

Articolo 6

Il presente contratto ha durata dall'01/07/2020 al 31/12/2020.

Articolo 7

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto anticipatamente, con un preavviso di venti giorni da esercitarsi con comunicazione scritta al professionista, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.



Articolo 8



Sono a carico ed a cura del professionista tutte le spese e tutti gli oneri fiscali relativi al presente atto, ad eccezione di quelli per i quali esiste l'obbligo legale di rivalsa.

Articolo 9

Per eventuali controversie inerenti o conseguenti la presente contratto, il Foro competente è quello di Salerno.

Articolo 10

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente contratto, le parti rinviando al Codice Civile ed alle disposizioni già emanate in materia di contratti di diritto privato, ove applicabili.

Articolo 11

L'ing. Ostilio Paolo Porto rinuncia a qualsiasi azione nei confronti dell'Ufficio Procura Generale di Salerno e del Procuratore Generale, nella sua qualità di Funzionario Delegato, per eventuali ritardi nei pagamenti.

Articolo 12

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile i punti 7, 9 e 11 del presente contratto vengono espressamente approvati per iscritto.

Il responsabile della sorveglianza fisica

ing. Ostilio Paolo Porto
f.to digitalmente

L'Amministrazione

dott. Leonida Primicerio
f.to digitalmente

